

ciproche intese e di risolvere le proprie controversie attraverso mezzi pacifici» (§ 39). La Corte ha quindi precisato che «pur non sussistendo l'obbligo di intrattenere relazioni diplomatiche o consolari con altri Stati, nessuno Stato può disconoscere gli obblighi imperativi che vi ineriscono, ora codificati nelle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 alle quali l'Iran e gli Stati Uniti sono entrambi parti» (§ 41)<sup>8</sup>.

La Corte ha concluso nel senso che l'Iran dovesse ritenersi responsabile dell'occupazione dell'ambasciata statunitense, in un primo momento per non aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che fosse realizzata e in un secondo momento per averla espressamente approvata<sup>9</sup>.

— *NOTA PRELIMINARE DEL 747471 - OMBREGGIO FICOPB* —  
186. Sentenza della Corte d'appello dell'Ontario canadese del 10 febbraio 1984 nel caso *Regina c. Palacios*.

Un membro del personale diplomatico dell'ambasciata nicaraguense a Ottawa, in Canada, il cui mandato terminava il 12 luglio 1983, fu arrestato dalle autorità canadesi per reati connessi al possesso e al traffico di stupefacenti e di armi il 27 luglio 1983, al suo ritorno da un breve viaggio negli Stati Uniti e prima di far rientro in Nicaragua con la sua famiglia, che durante il suo viaggio negli Stati Uniti era rimasta in Canada. La Corte provinciale dell'Ontario, precisamente il giudice Sherwood, aveva riconosciuto al diplomatico l'immunità dalla giurisdizione penale. La Corona aveva allora proposto appello ritenendo che l'imputato avesse bensì diritto, in base all'art. 39 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (attuata nell'ordinamento canadese con il *Diplomatic and Consular Privileges and Immunities Act 1976-77*), ad un tempo ragionevole per lasciare il paese insieme alla famiglia alla scadenza del mandato, ma che avesse perso il diritto alle immunità diplomatiche nel momento in cui aveva «lasciato il paese» per recarsi, sia pure per pochi giorni, negli Stati Uniti<sup>10</sup>.

La Corte d'appello dell'Ontario, nella sua sentenza del 10 febbraio 1984 redatta dal giudice Blair, fondandosi su un'interpretazione autonoma (rispetto al diritto canadese) e teleologica dell'art. 39, par. 2, della Convenzione di Vienna (integrata dal ricorso al corrispondente diritto consuetudinario), ha confermato la sentenza impugnata ed in particolare ha ribadito che l'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici stranieri va riconosciuta anche dopo la cessazione del mandato e fino a quando il diplomatico non abbia lasciato definitivamente (e non solo provvisoriamente) lo Stato ospitante. La Corte ha anzitutto ribadito che «l'inviolabilità personale dei diplomatici è riconosciuta da tutti gli ordinamenti giuridici sin dai tempi più antichi» e che «tale status speciale viene conferito ai diplomatici non a loro beneficio ma, come stabilisce il preambolo della Convenzione di Vienna, "per assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentanti gli Stati"». Secondo la Corte «i diplomatici sono protetti da alcuni privilegi riconosciuti da lungo tempo dal diritto internazionale, comprendenti l'immunità

dalla giurisdizione penale e civile nel paese ospitante o ricevente» (p. 310). Più in particolare, «secondo le norme consuetudinarie, l'immunità non è limitata nel tempo alle date in cui il diplomatico assume e lascia il suo incarico»; in particolare «essa estende la protezione del diplomatico sin dal momento in cui egli entra nel paese ospitante al fine di assumere l'incarico e si prolunga per un tempo ragionevole dopo che l'incarico è cessato in modo da consentire al diplomatico di sistemare i suoi affari e lasciare il paese» aggiungendo poi che «la misura della ragionevolezza coincide con il tempo necessario per permettere al diplomatico di partire in modo permanente dal paese ospitante per recarsi al suo paese di appartenenza o ad un'altra sede straniera» e che «la regola è stata universalmente riconosciuta nella prassi diplomatica degli Stati» (p. 311).

Quanto all'interpretazione dei trattati, la Corte ha dichiarato che essa «è disciplinata dai principi di diritto internazionale pubblico e non dal diritto interno» (p. 313) e che «le norme sull'interpretazione dei trattati stabiliscono chiaramente che il giudice non è vincolato dalla regola di diritto comune [common law] sull'interpretazione letterale delle leggi... né il giudice è vincolato dalla regola di diritto comune secondo cui deve attribuirsi un significato ad ogni parola contenuta in una legge... Ciò riduce la portata, ammesso che esista, della differenza tra le parole "partenza definitiva" presenti nell'art. 10 [della legge] e le parole "lascia il paese" presenti nell'art. 39, par. 2, della Convenzione». Tale Convenzione, ha aggiunto la Corte, «deve essere interpretata in modo da dare effetto al suo scopo che è di affermare ed assicurare i privilegi e le immunità diplomatiche. Essa non può essere interpretata nel senso di voler derogare a qualsiasi immunità diplomatica precedentemente riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario». La Corte ha quindi affermato di non poter «accettare l'argomento secondo il quale sarebbe dubbio il significato delle parole "lascia il paese" secondo le norme consuetudinarie» ritenendo che «tali parole si riferiscono alla partenza definitiva dal paese ospitante». Peraltro sempre secondo la Corte, «occorrerebbe la più chiara formulazione possibile nella Convenzione per arrivare alla conclusione che un diplomatico abbia una protezione minore ai sensi della stessa Convenzione e possa perdere la sua immunità a causa di una visita temporanea fuori del paese prima di essere pronto, o che gli venga richiesto, di lasciare il paese permanentemente». Ora, a suo avviso, «le parole critiche nell'art. 39, par. 2, dispongono che le immunità "cessano normalmente nel momento in cui questa persona lascia il paese, o allo scadere di un termine ragionevole che le sarà stato fissato a tal fine" ... Le parole chiave nella clausola sono ambigue» in quanto «la parola "lascia" potrebbe riferirsi ad una partenza definitiva o temporanea. Le parole "termine ragionevole" non possono essere comprese se non ci si riferisce allo scopo per il quale il termine è concesso». Su tali premesse, la Corte ha dichiarato che era «quindi necessario far ricorso alle norme di diritto internazionale consuetudinario per accertare il significato di queste parole contenute nella Convenzione» significato da essa ritenuto «chiaro e preciso» con la conseguenza che «la "partenza" alla quale il "termine ragionevole" si riferisce è la partenza definitiva dal paese» (pp. 314-315).

La Corte ha quindi confermato la decisione del giudice Sherwood, secondo la quale l'accusato aveva diritto all'immunità diplomatica.

<sup>8</sup> In <http://www.icj-ej.org/dockey/files/64/6233.pdf> (ICC Rep., 1979, pp. 7-21).

<sup>9</sup> *Supra*, § 303.

<sup>10</sup> In *ILR*, vol. 101, pp. 306-316.